

i problemi di funzionamento evidenziati già nella precedente relazione. Sono emerse, in particolare, difficoltà connesse alla mancata fissazione di udienze anche pomeridiane, in parte per la mancata disponibilità dei giudici, ma soprattutto per l'indisponibilità del personale ad effettuare un numero adeguato di ore di lavoro straordinario, non sempre puntualmente ed adeguatamente remunerato e che, in genere, anche presso altre Commissioni, può essere assicurato solo con riposi compensativi; all'impossibilità per i Presidenti di sezione, in base ad accordi sindacali del Personale di Segreteria, di fissare un numero di ricorsi per ciascuna udienza superiore a quello indicato, senza alcuna considerazione della difficoltà dei ricorsi e del fatto che, in ipotesi, concernono la medesima imposta e/o questione.

Trattasi di problemi segnalati anche dai Presidenti di altre Commissioni Tributarie che richiedono interventi del Ministero delle Finanze e, come si dirà, il potenziamento del raccordo del Ministero con questo Consiglio in modo da assicurare risposte puntuali e tempestive alle disfunzioni che si registrano.

#### *4 – L'attività disciplinare*

*4.1* – Nell'anno 1999, è stata deliberata l'apertura di sedici procedimenti disciplinari, dei quali uno si è concluso nello stesso anno con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento. Allo stato, ne risultano definiti altri tre, dei quali due con l'archiviazione a seguito delle giustificazioni depositate dagli incolpati dopo la contestazione ed uno con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento.

Espletata l'istruttoria risultano fissate le sedute per la discussione in otto procedimenti.

In tre dei procedimenti aperti è stata disposta la sospensione obbligatoria dell'incolpato.

*4.2* – Con delibera del 15.6.1999 il Consiglio, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Interno, ha approvato il "Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali", pubblicato nella G.U. 1.07.1999 n. 152, che, in ventidue articoli, riporta tutte le disposizioni che regolano il procedimento disciplinare, di natura sia sostanziale che procedurale.

Si tratta di uno strumento utile non solo per i titolari dell'azione disciplinare, ma per tutta la magistratura tributaria per una completa consapevolezza delle infrazioni disciplinarmente rilevanti e delle garanzie del procedimento.

Il Regolamento, infatti, non solo costituisce attuazione di quanto previsto

dall'art. 29 del Regolamento Interno, ma raccoglie, in unico testo, le norme relative ai comportamenti rilevanti, alle sanzioni ed al procedimento disciplinare previste dall'ordinamento degli Organi Speciali di giurisdizione tributaria e quelle sul procedimento disciplinare per i magistrati ordinari, applicabili in base al rinvio recettizio dell'art. 16, settimo comma, D.Lgs. n. 545/92. La generale cognizione di queste ultime è particolarmente importante, dal momento che prevedono i termini di decadenza dell'azione disciplinare, le ipotesi di sospensione facoltativa e quelle di sospensione obbligatoria dall'incarico di giudice tributario, gli effetti disciplinari dei giudicati penali, i casi di estinzione del procedimento disciplinare e quelli di revisione del provvedimento disciplinare, nonché regolano i rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile e penale. Va segnalato che si è ritenuta compatibile la previsione dell'art. 19, terzo comma, del R.D.L. n. 511/1946, per cui il Consiglio può respingere le dimissioni, che in genere comportano l'estinzione del procedimento disciplinare, quando all'incolpato è contestato un fatto che può comportare la sanzione della rimozione dall'incarico.

4.3 – I comportamenti contestati nei procedimenti disciplinari sopraindicati concernono ritardi nel deposito delle decisioni, l'adozione di provvedimenti di amministrazione della giurisdizione che hanno inciso sul corretto funzionamento della Commissione, condanne non definitive nelle ipotesi o per i delitti previsti dall'art. 14 del Regolamento disciplinare che comportano la sospensione obbligatoria dall'incarico, comportamenti non corretti nei confronti di altri componenti della Commissione di appartenenza o del personale di Segreteria.

4.4 – Come si è detto, il Consiglio, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento Interno, ha informato i titolari dell'azione disciplinare quando ha avuto notizia di “fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare”. Vi è, però, da segnalare che non sempre le valutazioni dei titolari dell'azione disciplinare sono tempestive – come, invece, dovrebbe essere – tenuto conto dei termini di decadenza dell'azione disciplinare.

4.5 – Sotto questo profilo, risulta auspicabile e necessaria l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito Ufficio, come era stato previsto in alcuni incontri con il Segretario Generale De Joanna, che da un lato assicuri un concreto esercizio dell'alta sorveglianza sulle Commissioni Tributarie – che la legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri – e dall'altro sopperisca ad inerzie o non corrette valutazioni dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali. Si è, infatti, anche verificato che il Consiglio abbia informato i titolari dell'azione disciplinare del rinvio a